

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

<b><i>STRUTTURA PROPONENTE</i></b> UOSD ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA LEGALE	
<p>Oggetto: RICORSO N. 31652/23 EX ARTT. 281 DECIES E SS. C.P.C. INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA PROMOSSO DAGLI EREDI DI UNA PAZIENTE NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI ADDOLORATA, NOTIFICATO IL 18.7.23. AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. PAOLA DI VINCENZO. COMPENSO PRESUNTO COMPLESSIVO DI € 4.554,37 DI CUI € 1.016,60 A TITOLO DI ACCONTO, SPESE GENERALI E C.A.P. COMPRESI, I.V.A. ESENTE (RIF. NS. FASC. N. 6753).</p>	
<p>Proposta di delibera: 1849/23 del: 11/10/2023</p>	
L'Estensore: CASALE LARA	Data 11/10/2023
Il Responsabile del Procedimento: CASALE LARA	Data
Il Dirigente della U.O.:	
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che:	
Il presente atto, così come indicato nel dispositivo a cura della struttura proponente, non comporta Costi/Ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.	
Il Direttore Amministrativo	
Il Direttore Sanitario	
Il Direttore Generale:	

## II DIRIGENTE RESPONSABILE AD INTERIM DELLA U.O.S.D. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LEGALE

**VISTI** gli artt. 75 e 82 del c.p.c. concernenti, rispettivamente, la "Capacità processuale" ed il "Patrocinio" delle parti nei giudizi;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;  
in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;  
l'art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 56 comma 1 del D. Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 che prevede espressamente che le disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici relative ai settori ordinari non si applicano alle procedure di affidamento di "servizi legali di patrocinio e connessi";

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

**PREMESSO** che:

- con nota prot. n. 9074 del 23.3.18 veniva acquisita al protocollo aziendale formale richiesta risarcitoria formulata dal legale nonché figlio di una paziente in relazione ai danni, non quantificati, asseritamente subiti *iure proprio* e *iure hereditatis* in conseguenza della morte della propria madre, deceduta in data 11.12.14 a seguito di un presunto errore diagnostico commesso nel marzo 2013 presso questo nosocomio;
- la U.o.s.d. Attività Amministrativa Legale provvedeva all'apertura del sinistro, rubricato al n. 8/2018 ed alla trasmissione della predetta richiesta risarcitoria alla U.o.s.d. Rischio Clinico e Medicina Legale per l'avvio dell'istruttoria;
- successivamente, in data 10.2.20, in relazione ai medesimi fatti veniva notificato all'Azienda il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. innanzi al Tribunale civile di Roma, promosso dal figlio e dal marito della defunta e teso ad ottenere una CTU per la valutazione dei fatti oggetto di lite e l'eventuale conciliazione;
- il valore della controversia indicato nel predetto atto era pari ad € 250.000,00;
- il ricorso per ATP veniva debitamente trasmesso agli esercenti la professione sanitaria "interessati" in ossequio all'art. 13 della L. 8.3.17 n. 24 e s.m.i.;
- l'Azienda si costituiva in giudizio tramite l'avv. Paola Di Vincenzo, giusta deliberazione n. 915/DG del 16.11.20;



- in corso di causa veniva espletata la CTU, con esiti favorevoli all'Azienda; nello specifico, ai fini che interessano in questa sede, l'elaborato peritale riportava quanto segue: *“si considera l'attività chirurgica effettuata presso l'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata adeguata rispetto alla sintomatologia acuta ed alle caratteristiche cliniche della paziente e quindi non soggetta ad alcuna censura (.....). Certamente, nel corso dell'intervento chirurgico laparoscopico del marzo 2013 presso l'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, in considerazione della minima aggressione chirurgica, non sarebbe stato possibile al chirurgo operatore fare diagnosi di natura della zona epatica segnalata all'ecografia, ne era richiesto nell'urgenza un approfondimento maggiore con tecniche di immagine di secondo livello (.....) Il dato clinico della presenza di una zona dubbia livello epatico venne chiaramente indicato nel foglio di dimissione (.....) Il ritardo diagnostico che ne è scaturito, tuttavia, non ha certamente comportato una diversa prognosi né, assai probabilmente, una significativa variazione della storia naturale del tumore (.....) Il riconoscimento precoce di una metastatizzazione epatica (.....) non avrebbe comportato infatti una prognosi diversa (.....) Va considerato che non esiste possibilità di guarigione nel tumore mammario metastatico viscerale, ma solo un trattamento palliativo che può essere protratto secondo la tipologia tumorale (..... )”*; la CTU riportava un unico profilo critico, spiegato nei seguenti termini: *“un aspetto certamente censurabile è rappresentato dal fatto che, benché fosse esplicitamente descritta l'alterazione ecografica, non risulta documentata negli atti la comunicazione da parte dei sanitari del San Giovanni del rischio che tale lesione epatica poteva comportare, né prescrizione diretta di ulteriori accertamenti diagnostici”*.

**CONSIDERATO**

che:

- il caso è stato trattato dal Comitato Valutazione Sinistri (di seguito, per brevità, CVS) nella riunione del 29.4.22 (verbale n. 10/2022) a seguito della richiesta formulata - all'esito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. - dalla controparte al legale fiduciario dell'Azienda di definire transattivamente la controversia mediante il riconoscimento, in favore dei ricorrenti, dell'importo complessivo ed onnicomprensivo di € 40.000,00 con contestuale rinuncia, da parte degli stessi, ad ogni ulteriore azione nei confronti dell'Azienda;
- il CVS, nella predetta seduta, sulla base delle risultanze dell'istruttoria medico legale, si è espresso nei seguenti termini: *“l'intervento chirurgico al quale fu sottoposta la paziente fu adeguato rispetto alla sintomatologia acuta ed alle caratteristiche cliniche della paziente (e, quindi, non soggetto ad alcuna censura) e correttamente eseguito; non sussiste alcun rapporto di causalità tra il ritardo diagnostico censurato dai CC.TT.UU. ed il danno lamentato dalla paziente, come peraltro dagli stessi CC.TT.UU. chiaramente evidenziato nel loro elaborato; alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene di non poter accettare la proposta transattiva formulata dalla controparte, stante, allo stato, l'insussistenza di profili di responsabilità a carico dell'Azienda e/o dei suoi sanitari.”*

**TENUTO CONTO**

che:

- in data 18.7.23 è stato notificato all'Azienda, in relazione ai medesimi fatti, il ricorso n. 31652/23 ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. innanzi al Tribunale Civile di Roma per l'accertamento e la declaratoria della responsabilità dell'Azienda per l'omessa diagnosi oncologica della paziente e, per l'effetto, la condanna dell'Ente al risarcimento di tutti i danni subiti dai figli, odierni ricorrenti, da liquidarsi in via

equitativa nella misura complessiva di € 50.000,00 ovvero nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia;

- il predetto atto giudiziale è stato debitamente trasmesso agli esercenti la professione sanitaria "interessati" in ossequio all'art. 13 della L. 8.3.17 n. 24 e s.m.i.;

**VISTO** il verbale del Comitato Valutazione Sinistri relativo alla seduta 2.10.23 nel corso della quale il CVS ha ritenuto necessario resistere nell'ambito del richiamato giudizio;

**CONSIDERATO** che dal 1° gennaio 2012 l'Azienda ospedaliera, in assenza di copertura assicurativa, è in c.d. regime di "autoassicurazione del rischio";

**VISTA** la deliberazione n. 210/DG del 25.3.15 con la quale, stante l'assenza di una propria avvocatura interna, questa Azienda per la propria difesa legale nonché dei soggetti agenti in nome e per conto della stessa, si avvale in via fiduciaria di professionisti esterni già annoverati nell'elenco aziendale;

**RITENUTO** opportuno rinnovare l'incarico per la difesa dell'Azienda all'avv. Paola Di Vincenzo, legale pienamente a conoscenza dei fatti di causa per aver patrocinato l'Azienda nella precedente fase di ATP relativa ai medesimi fatti;

**CONSIDERATO** che:

- la U.O.S.D. ha concordato col predetto legale il preventivo relativo al compenso per l'espletanda attività defensionale, applicando i parametri forensi ex D.M. n. 147/2022 con una riduzione del 50% in un'ottica generale di contenimento della spesa pubblica ed esonero dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi della legge n. 190 del 23.12.14, art. 1, comma 67;
- al suddetto Legale viene rilasciata procura alla lite con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il Suo studio sito in Roma, Via Napoleone Colajanni, n. 3;

**TENUTO CONTO** che:

- l'onere presunto derivante dal presente provvedimento, di complessivi € **4.554,37** (€ 3.808,00 + Spese Generali 15% e + C.A.P. 4% , I.V.A. esente), di cui € **1.016,60** (€ 850,00 + Spese Generali 15% e C.A.P. 4% , I.V.A. esente) quale compenso in acconto, trova riferimento sul conto patrimoniale n. **202020101** "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali":  
per € **1.016,60** sull'esercizio 2023, Aut. n. 16 sub-aut. n. 104;  
per € **3.537,77** sull'esercizio 2024;
- gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio;

**ATTESTATO** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

### PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- secondo quanto stabilito dal Comitato Valutazione Sinistri nella seduta del 2.10.23 la costituzione dell'Azienda nell'ambito del giudizio introdotto con Ricorso n. 31652/23 ex artt. 281 *decies* e ss., notificato il 18.7.23, promosso dagli eredi di una paziente nei confronti dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata;
- di conferire l'incarico per la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Azienda all'avv. Paola Di Vincenzo, mediante il rilascio di apposita procura alle liti con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo Studio in Roma, Via Napoleone Colajanni, n. 3;
- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare, per l'affidamento al suddetto avvocato sino all'eventuale fase decisoria, nella somma complessiva di **€ 4.554,37** (€ 3.808,00 + Spese Generali 15% e C.A.P. 4%, I.V.A. esente), di cui **€ 1.016,60** (€ 850,00 + Spese Generali 15% e C.A.P. 4% I.V.A. esente) quale compenso in acconto;

L'onere lordo di **€ 4.554,37** è gravante sul conto patrimoniale **202020101**, "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali":

per **€ 1.016,60** sull'esercizio 2023, Aut. n. 16 sub-aut. 104;

per **€ 3.537,77** sull'esercizio 2024.

La U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale curerà la registrazione dell'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2024.

Gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.

### IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- IN VIRTU'** dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25.2.2021;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati nel frontespizio;

### DELIBERA

- di approvare la proposta così come sopra formulata, rendendola disposto;
- di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 6 pagine, compreso il frontespizio.